

TI_GERICHTE 15.2004.153 vom 12. November 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-11-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2004.153_d20041112

FR: TI_GERICHTE 15.2004.153 du 12 novembre 2004

IT: TI_GERICHTE 15.2004.153 del 12 novembre 2004

Regeste

esecuzione sequestro. Foro. Annullabilità

Erwägungen

E. 1

PI 1

E. 1.1

Di conseguenza, è dichiarato nullo il pignoramento dei crediti vantati dal ricorrente contro _____, salvo quelli diretti contro la succursale di _____, e contro la Posta svizzera nelle esecuzioni n. _____, _____ e _____. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 2

PI 2

E. 2.1

Questa Camera, in una vertenza che opponeva le stesse parti (CEF 23 agosto 2004 [15.04.88]), ha lasciato aperta la questione della nullità dei sequestri eseguiti a un foro errato. Occorre ora risolverla. a) Prima della revisione della LEF nel 1997, il Tribunale federale si era determinato nel senso della nullità (cfr. DTF 118 III 9; 116 III 109, cons. 5a; 114 III 36, cons. 2; 112 III 117, cons. 2, con rif.: giurisprudenza citata acriticamente dalla maggioranza numerica della dottrina anche dopo il cambiamento delle norme sul sequestro, cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 45 ad § 10 e n. 38 ad § 51; Walther A. Stoffel, Voies d'exécution, Berna 2002, n. 107 ad § 8, p. 226; Dallèves, Le séquestre, Fiche juridique suisse n. 740, Ginevra 1999, p. 11 s. ad II.A; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 28 i.f. ad art. 46; Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 24 ad art. 275). Parte della dottrina recente ritiene invece che il sequestro sia solo annullabile su ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 26 ad art. 275; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 5 ad art. 275). b) Occorre risalire alla sentenza del 9 dicembre 1930 pubblicata in DTF 56 III 228 ss. per individuare la motivazione della giurisprudenza federale. In questa sentenza, che rappresentava un cambiamento di giurisprudenza, il Tribunale federale si è anzitutto riferito all'analogia esistente tra l'esecuzione del pignoramento e l'esecuzione del sequestro (art. 275 LEF) per estendere al sequestro il principio giurisprudenziale della nullità del pignoramento eseguito da un ufficio territorialmente incompetente (cfr. DTF 55 III 165 ss., confermata in ultimo luogo in DTF 105 III 60 cons. 1, con rif.). È poi stato invocato il rischio di sequestro

a distanza, ossia di sequestro eseguito senza che il cursore abbia accertato di persona l'esistenza del bene da sequestrare, nonché l'interesse degli altri procedenti all'immediata comunicazione da parte dell'ufficio competente della partecipazione d'ufficio del sequestrante al pignoramento, prevista all'art. 281 cpv. 1 LEF. Infine, il Tribunale federale ha fatto valere il rischio di un conflitto di competenze qualora l'esecuzione a convalida del sequestro fosse proseguita al foro del sequestro sbagliato. c) In una sentenza successiva del 2 aprile 1937 (DTF 63 III 44 s.), il Tribunale federale ha tuttavia precisato che ove il debitore sequestrato fosse domiciliato all'estero il sequestro di un suo credito presso il terzo debitore domiciliato in Svizzera a cura di un ufficio territorialmente incompetente non era nullo ma solo annullabile, siccome non erano in gioco interessi di terzi (in assenza di un foro esecutivo generale in Svizzera). d) Nella presente fattispecie, come ha stabilito il Tribunale federale nell'ultima sentenza citata, i motivi addotti a favore della nullità non sono pertinenti dal momento che il sequestro concerne un credito vantato da un debitore sequestrato domiciliato all'estero. In assenza di un foro esecutivo generale in Svizzera, interessi di altri creditori non possono infatti essere lesi e non vi sono rischi che possano essere proseguite più esecuzioni in fori diversi. D'altronde, il pericolo di sequestro a distanza esiste (e si verifica) anche ove l'esecuzione viene proseguita al foro previsto dalla legge e comunque è insignificante in materia di sequestro di crediti, ritenuto che è ammessa la notifica postale dell'avviso al terzo debitore in un altro circondario (cfr. Gilliéron , vol. II, Losanna 2000, n. 14 ad art. 99, con rif.). e) In concreto il ricorso contro i sequestri dei crediti vantati dal ricorrente contro _____ e contro la Posta svizzera è pertanto tardivo. Va tuttavia ricordato che i sequestri dei crediti vantati dal ricorrente nei confronti delle succursali di _____ e di _____ di _____ sono stati annullati dall'CO 1 con provvedimento 5 febbraio 2004 (CEF 19 febbraio 2004 [15.04.25]). A prescindere dalla sua tempestività, va respinta la censura diretta contro i sequestri degli altri attivi, comunque irricevibile in quanto non motivata, siccome essi risultano tutti chiaramente localizzati nel Distretto di _____. Ciò vale anche per i sequestri dei diritti ereditari, i quali vanno sequestrati al foro dell'apertura della successione (cfr. cons. 2), tenuto conto che le autorità esecutive non sono legittimate a decidere la questione dell'esistenza dei beni sequestrati che è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria o amministrativa del sequestro (DTF 129 III 206 s., cons. 2.2 e 2.3).

E. 2.2

Diversa è la questione della prosecuzione delle esecuzioni a convalida dei sequestri dei crediti del ricorrente contro _____ e contro la Posta svizzera: essa infatti è nulla ai sensi dell'art. 22 LEF, perché il foro di queste esecuzioni è situato, in virtù dell'art. 52 LEF, nel primo caso a Zurigo e nel secondo a Berna (cfr. CEF 23 agosto 2004 [15.04.88]). Per contro, risulta valida la prosecuzione dell'esecuzione a convalida del sequestro di eventuali conti del ricorrente aperti presso la succursale _____ di _____. Il Tribunale federale ammette infatti che il sequestro di un credito relativo ad affari trattati con la succursale del terzo debitore possa essere ordinato ed eseguito alla sede della succursale (cfr. DTF 128 III 475, cons. 3.1, con rif. ; 112 III 118, c. 3a i.f.; 107 III 147 ss.), giurisprudenza che logicamente va estesa alla determinazione del foro esecutivo ai sensi dell'art. 52 LEF (in tal senso: Gilliéron , op. cit., n. 37 ad art. 52). Gli atti esecutivi precedenti la prosecuzione dell'esecuzione rimangono in ogni caso validi, siccome non sono stati tempestivamente impugnati (cfr. DTF 96 III 89 cons.

E. 3

PI 3

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

Il segretario

E. 4

Intimazione a: – _____ RA 1, _____; – RA 2, _____.

Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

quale autorità di vigilanza Il presidente

Il

segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.